

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
PER CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI

ART 1

AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI

1. Le seguenti condizioni generali di contratto si applicano ai contratti (di seguito anche il "Contratto") aventi ad oggetto consulenze e prestazioni professionali, e rimangono valide ed efficaci sino al completo adempimento delle obbligazioni in corso di esecuzione.

ART 2

OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Con la sottoscrizione del Contratto, il Consulente si obbliga - per l'intero periodo di durata - ad eseguire con la massima diligenza professionale ed a regola d'arte le prestazioni che ne costituiscono l'oggetto con propri mezzi, strutture e risorse e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto stesso.

2. Il Consulente si obbliga al pieno rispetto delle norme deontologiche della professione di appartenenza ed a comunicare tempestivamente al CNAPPC qualsiasi eventuale avvio di procedimento disciplinare da parte della professione stessa.

3. Il Consulente non può cedere e/o affidare a terzi l'esecuzione, anche parziale, dell'incarico di consulenza. Ferma restando la natura personale della prestazione professionale affidata nell'esecuzione dell'incarico oggetto del Contratto, il professionista potrà avvalersi, previa autorizzazione del CNAPPC, di collaboratori e/o dipendenti. Resta inteso che il Consulente è e rimane responsabile di tutti gli atti posti in essere da parte dei collaboratori e/o dipendenti, impegnandosi a tenere indenne e manlevato il CNAPPC da qualsiasi danno, debito o passività, anche potenziale, al riguardo.

4. Il Consulente ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal CNAPPC di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fino al momento in cui le informazioni delle quali è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico, i documenti, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dal CNAPPC di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

5. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

6. Il Consulente, con la sottoscrizione del contratto, si obbliga a non svolgere analogo incarico a favore di soggetti terzi, se incompatibile con il presente incarico, salvo esplicita autorizzazione preventiva del CNAPPC.

ART. 3

DURATA DEL CONTRATTO

Il CNAPPC si riserva la facoltà di prorogare, al ricorrere dei presupposti di legge e di quelli previsti nell'Avviso di manifestazione di interesse, la durata del contratto, a parità di condizioni.

ART. 4

RISCHI DI INTERFERENZA

1. Nel rispetto del disposto dell'art. 26 c. 3 del D.Lgs. 81/2008, qualora fossero evidenziati rischi da interferenza, il contratto stipulato con il Consulente sarà integrato dal Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI) indicante le misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi. In conformità all'art. 26 comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008, tale disposizione non si applica ai servizi di natura intellettuale.

ART. 5

CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. Il Committente ha il diritto di effettuare controlli sull'andamento regolare del Contratto durante la sua esecuzione. Al termine dell'esecuzione, tramite il DEC o il RUP, il Committente effettuerà una verifica per l'accettazione definitiva delle prestazioni effettuate, dandone atto in apposito verbale. Il Consulente si adopererà per consentire al Committente di effettuare tale verifica in tempi rapidi. L'esito positivo della verifica di conformità non esonera il Fornitore da eventuali vizi, difformità o difetti emersi successivamente.

2. Il Committente, in caso di contratti ex art 48 del D.lgs. n. 36/2023, può sostituire il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

ART 6

DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Consulente è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura di qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Consulente stesso quanto del CNAPPC e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Le polizze dovranno prevedere la copertura anche in caso di colpa grave dell'assicurato e colpa grave e/o dolo dei suoi dipendenti e/o persone del cui operato l'assicurato deve rispondere a norma di legge. Tali polizze dovranno inoltre prevedere la rinuncia dell'assicuratore al diritto di rivalsa nei confronti del Cliente (e

suoi dipendenti e/o persone del cui operato questa deve rispondere) e delle società da questa controllate o con questa collegate. Dovranno inoltre prevedere l'impegno da parte della compagnia di assicurazione di non liquidare al contraente alcun danno senza il previo consenso della Committente, e di non procedere a disdette, sospensioni di copertura o risoluzioni anticipate del contratto di assicurazione senza un preavviso di almeno trenta giorni da darsi alla Committente a mezzo lettera raccomandata A.R.

3. Resta ferma l'intera responsabilità del Consulente anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.

4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., il CNAPPC si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Consulente ferma restando la possibilità del CNAPPC di procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.

5. Qualora il Consulente non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora il CNAPPC non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente 4° comma, il Contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

6. Resta fermo che il Consulente, si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, al CNAPPC, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

ART. 7

GARANZIA DEFINITIVA

1. L'eventuale garanzia definitiva prestata dal Consulente copre le obbligazioni assunte con il presente contratto e il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni.

2. Il CNAPPC ha diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, secondo quanto previsto dall'art 117, comma 5 del Codice.

3. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.

4. Il Consulente si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

5. Il CNAPPC può richiedere al Consulente la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, il CNAPPC conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Consulente.

6. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, previa deduzione di crediti del CNAPPC verso il Consulente. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell'appalto.

7. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023.

8. Il Consulente potrà essere esentato dalla presentazione della garanzia definitiva in caso di previsione espressa e motivata nel contratto.

ART. 8

RECESSO DAL CONTRATTO

1. Il CNAPPC ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque tempo, con preavviso non inferiore a venti giorni, da comunicarsi al Consulente a mezzo pec, previo il pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

2. Dalla data di efficacia del recesso, il Consulente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al CNAPPC, che effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

ART. 9

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

1. È fatto divieto al Consulente di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 120, comma 1, lett. d), punto 2) del D.Lgs. n. 36/2023, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

2. Il Consulente può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al CNAPPC.

3. È fatto, altresì, divieto al Consulente di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

4. In caso di inadempimento da parte del Consulente ai suddetti obblighi, il CNAPPC, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 10

MODIFICHE DEL CONTRATTO

1. Il Contratto può essere modificato in corso di esecuzione, senza una nuova procedura di affidamento, nei casi e alle condizioni previste nell'art 120 del Codice.

ART. 11

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 2010 il Fornitore e il Committente saranno tenuti, nell'esecuzione del contratto, a pena di nullità dello stesso, al pieno rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla suddetta legge. Pertanto, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno essere effettuati in piena conformità alle disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010. Al fine di permettere al Committente di osservare gli obblighi che ne derivano, il Consulente sarà tenuto a fornire i dati identificativi del conto corrente dedicato – anche non in via esclusiva - alle commesse pubbliche e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

2. Il Consulente, inoltre, sarà tenuto a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

3. Il pieno rispetto di tali obblighi dovrà essere assicurato anche in caso di subappalto. A tal fine, il contratto di subappalto dovrà prevedere la reciproca assunzione degli obblighi di tracciabilità.

ART. 12

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali forniti con la sottoscrizione del contratto rientrano nella categoria dei dati personali comuni e sono finalizzati esclusivamente e unicamente all'esecuzione di detto contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica, fiscale amministrativa del contratto stesso.

2. Con la sottoscrizione del Contratto, il Consulente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 35 D.Lgs. 33/2013 e art. 1, comma 16 lett. b, e comma 32 L. 190/2012), il Consulente prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, saranno pubblicati e diffusi tramite il sito internet del CNAPPC in Amministrazione trasparente.

3. I dati personali forniti con la sottoscrizione del Contratto saranno custoditi presso il CNAPPC e conservati per il periodo temporale legato alle finalità previste dal Contratto stesso e nel rispetto agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 35 D. Lgs. 33/2013 e art. 1, comma 16 lett. b, e comma 32 L. 190/2012).

4. Il Consulente, secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, ha i seguenti diritti: di accesso ai dati personali; di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; di opporsi al trattamento; alla portabilità dei dati; di revocare il consenso; di proporre reclamo all'autorità di controllo.

5. Nella eventualità di violazione dei dati personali (violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non autorizzato ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati) il CNAPPC si atterrà a quanto prescritto dall'art. 33 del Regolamento UE 2016/679.

ART. 13

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - RISOLUZIONE

1. Fermo restando le ipotesi di risoluzione eventualmente previste nel Contratto, il CNAPPC ha facoltà di risolvere il Contratto qualora si verifichi una delle situazioni di cui ai seguenti punti:

- a) mancata esecuzione, da parte del Consulente, di tutto o di parte della prestazione affidata entro il termine o i termini (anche parziali o intermedi) previsti in Contratto;
- b) esecuzione delle prestazioni da parte di persone diverse dal Consulente;
- c) violazione degli obblighi previsti all'art 2 delle presenti Condizioni generali;
- d) accertamento del mancato utilizzo da parte del Consulente del bonifico bancario o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, ove prescritto dalla disciplina applicabile al Contratto;
- e) mancata comunicazione dell'avvio di un procedimento disciplinare da parte della professione di appartenenza (se prevista) e/o mancata comunicazione dell'eventuale sanzione ricevuta.

3. Nelle ipotesi sopra elencate la risoluzione si verifica di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., mediante dichiarazione unilaterale del CNAPPC, da eseguirsi con lettera raccomandata a.r. ovvero mediante posta elettronica certificata.

4. In ordine alle ipotesi di risoluzione del contratto durante il periodo di efficacia, si applicano, inoltre, le disposizioni dettate dall'art. 122 del Codice.

ART. 14

CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Le controversie relative alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità, esistenza del Contratto o, comunque, a questo connesse, e, più in generale, le controversie relative a diritti soggettivi, contestazioni, pretese o richieste formulate dal Consulente con le modalità e i termini di cui alle presenti Condizioni Generali derivanti dall'esecuzione del Contratto, possono essere risolte in via transattiva nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice. L'accordo transattivo è redatto in forma scritta a pena di nullità.

2. Per le controversie di cui al comma 1, non risolubili in via transattiva, è competente, in via esclusiva e salva diversa previsione contrattuale, il Foro di Roma.

ART. 15

DOMICILIO E COMUNICAZIONI

1. Agli effetti contrattuali e giudiziari, il domicilio legale delle parti, salva diversa elezione stabilita in Contratto o successivamente comunicata per iscritto, si intende elettivamente fissato per il Committente e per il Fornitore presso le rispettive sedi legali.

2. Nel Contratto, il Consulente dichiara il proprio domicilio fiscale, il codice fiscale e la partita I.V.A.. Non saranno opponibili al Committente eventuali variazioni ai predetti dati che non siano state comunicate per iscritto al Committente medesimo.

3. Le comunicazioni del Committente si intendono ricevute e conosciute dal Consulente dalla data di ricezione del documento stesso inviato per lettera raccomandata a.r., tramite posta elettronica certificata, ovvero con le eventuali diverse modalità stabilite in Contratto.

4. Salva diversa previsione contrattuale, la lingua ufficiale del Contratto tra Committente e Consulente è l'italiano. Tutta la documentazione, compresa quella di carattere tecnico, deve essere redatta, salva diversa pattuizione, nella lingua ufficiale del Contratto.

5. Il Contratto può prevedere che ogni comunicazione e/o scambio di informazioni tra le Parti inerenti l'esecuzione del Contratto possano avere luogo anche per via telematica, nel rispetto della disciplina vigente e con modalità idonee a garantire, in ogni caso, l'integrità dei dati trasmessi, nonché, ove necessario, la loro riservatezza e/o segretezza.